

## **STATUTO**

### **Associazione di promozione sociale**

## **<< Circolo musico-culturale IL CENACOLO >>**

### **ART. 1**

(Denominazione, sede e competenza territoriale)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione musico-culturale di promozione sociale denominata: <<Circolo musico-culturale IL CENACOLO>> con sede in via Finale, n°45 nel Comune di Villa Estense (PD).
2. L'associazione svolge la sua attività prevalentemente nel territorio della bassa padovana.

### **ART. 2**

(Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono in particolare:
  - a) riunire in associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo musicale e artistico-culturale del territorio in giurisdizione;
  - b) promuovere e coordinare varie iniziative come spettacoli e corsi musicali, convegni, manifestazioni culturali e ricreative, ecc. ;
  - c) favorire attraverso la partecipazione popolare il raggiungimento degli obiettivi sociali;
  - d) promuovere la collaborazione con associazioni con medesimi interessi e finalità;
  - e) sviluppare l'interesse e l'educazione nell'ambito musicale e artistico;
  - f) stimolare la formazione di nuovi gruppi musicali e favorirne la crescita;
  - g) rivalutare la musica come strumento di comunicazione ed avvicinare i giovani ai nuovi generi musicali.

### **ART. 3**

(Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. I soci si distinguono in soci simpatizzanti, soci ordinari, soci sostenitori e soci benemeriti. Sono soci simpatizzanti coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. I soci simpatizzanti non hanno diritto al voto e non hanno l'obbligo di presentare la domanda di ammissione. Sono soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. La loro iscrizione deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione. Sono soci sostenitori coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie. Sono soci benemeriti persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

#### **ART. 4**

(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci, esclusi i soci simpatizzanti, hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Tutti i soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.  
Essi hanno inoltre diritto:
  - a) a ricevere le pubblicazioni dell'associazione;
  - b) a frequentare i locali dell'associazione,
  - c) ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni, corsi, o quant' altro promosso ed organizzato dall'associazione.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

#### **ART. 5**

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio, di qualunque categoria, può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea o al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

**ART. 6**  
(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - Assemblea dei soci;
  - Consiglio direttivo;
  - Presidente;
  - Segretario;
  - Collegio dei Revisori dei Conti;
  - Collegio dei Probiviri;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolve a totale titolo gratuito.

**ART. 7**  
(Assemblea dei soci)

3. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci esclusi eventualmente i soci simpatizzanti.
4. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o di chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

**ART. 8**  
(Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve:
  - approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
  - fissare l'importo della quota sociale annuale;
  - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
  - approvare l'eventuale regolamento interno;
  - deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
  - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
  - deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

## **ART. 9**

(Validità Assemblee)

2. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
3. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
4. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
5. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci ordinari e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci ordinari.

## **ART. 10**

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario; e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

## **ART. 11**

(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da sei membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti. I membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. Il consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il presidente, il vicepresidente, il segretario (quest'ultimo anche al di fuori dei membri del consiglio, ed in questo caso senza diritto di voto).
3. Il consiglio si raduna ogni qualvolta lo ritenga necessario. I consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio stesso.
4. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità è determinante il voto del presidente.

5. Il consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'associazione: in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'assemblea.
6. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione: l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con il relativo programma d'azione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta.
7. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario.

#### **ART. 12**

(Presidente)

1. Il presidente è eletto, a votazione segreta, dal consiglio di amministrazione. Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. In caso di assenza o di legittimo impedimento sarà sostituito dal vicepresidente ed in mancanza di questi dal consigliere più anziano di età.
2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, la responsabilità dell'amministrazione dell'associazione, la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio; convoca e presiede il consiglio di amministrazione e l'assemblea dei soci; è assistito dal segretario.

#### **ART. 13**

(Segretario)

1. Il segretario assiste il consiglio, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici. Il segretario è responsabile insieme al presidente della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'associazione.

#### **ART. 14**

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti a votazione segreta ogni quattro anni dall'assemblea dei soci.
2. Essi hanno il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente, almeno una volta all'anno, in qualsiasi momento, la contabilità sociale.
3. Il collegio dei revisori dei conti elegge al suo interno un presidente che li rappresenta in assemblea. I revisori dei conti partecipano, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione. Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

#### **ART. 15**

(Collegio dei probiviri)

1. Il collegio dei probiviri è composto da due membri, eletti a votazione segreta ogni quattro anni dall'assemblea dei soci.
2. Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo statuto e di dirimere eventuali controversie tra i singoli soci. Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

#### **ART. 16**

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
  - a) quote associative;
  - b) il contributo di enti (Regione, Provincia, Associazioni, Commercianti, Artigiani, ecc.) o privati;
  - c) donazioni e lasciti;
  - d) proventi di iniziative permanenti ed occasionali;
  - e) altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### **ART. 17**

(Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **ART. 18**

(Tutela)

4. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9. In tal caso, dopo che sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme restanti ed i beni in possesso dell'associazione saranno destinate ad opere di valorizzazione artistica.
5. L'associazione, ove si renda strettamente necessario ed il suo bilancio lo consenta, può assumere personale a tempo determinato, mediante deliberazione del consiglio che fissa la natura dell'incarico e la retribuzione, in osservanza delle norme vigenti.

#### **ART. 19**

(ConSORZI)

1. L'associazione al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorzarsi con altre associazioni e/o circoli della zona. Il consorzio ha lo scopo in oltre di favorire la collaborazione fra le associazioni di una zona omogenea, nonché di promuovere iniziative e di coordinare e propagandare le attività nelle località ove operano le associazioni aderenti.

#### **ART. 20**

(Disposizioni finali)

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.